



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

N.gara 4064721 C.I.G. 4087604D84 C.U.P. G95G12000070006

Riqualificazione urbana zona Campopannone-Epitaffio e Centro sportivo Antares

Quesito: Con riferimento alla tavola architettonica A06 ed alla tavola strutturale ST01 si evincono le seguenti incongruenze

1. Gli spogliatoi a servizio dei campi da tennis riportano diversa distribuzione funzionale. In particolare nella tavola architettonica A06 non è presente il locale antidoping (assenza giustificata dalla nota " PER LA TIPOLOGIA DI IMPIANTO ED E PER LA SUA IMPORTANZA NON SI RITIENE PIU' NECESSARIO REALIZZAZIONE I LOCALI ANTIDDOPING").
2. Gli spogliatoi a servizio del campo di calcio riportano diversa distribuzione funzionale e diversa maglia strutturale. In particolare, dal punto di vista funzionale, la pianta architettonica (tavola A06) riporta il locale tecnico in posizione differente dalla pianta strutturale (tavola ST01) ed altre incongruenze nelle ripartizioni interne. Dal punto di vista strutturale non corrisponde la disposizione del pilastro n.12.
3. La distribuzione funzionale all'interno dei locali adibiti a servizi della struttura BAR/CLUB HOUSE nella tavola architettonica (tavola A06) è differente da quella in planimetria nella tavola strutturale (tavola ST01).

Viste le incongruenze riscontrate ai punti sopraelencati si chiede quale elaborato (tavola ST01 o tavola A06) fa fede per le migliorie e eventuali sostituzioni richieste

Risposta: Quanto rilevato è scaturito da una richiesta del C.O.N.I. conseguente al rilascio del parere. Sulla TAV. A06 è stata riportata la nota "*PER LA TIPOLOGIA D'IMPIANTO E PER LA SUA IMPORTANZA NON SI RITIENE PIU' NECESSARIA LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI ANTIDOPING*" corrispondente ad una esplicita richiesta del C.O.N.I., per cui non deve essere realizzato tale locale.

Alla luce delle incongruenze non sostanziali, rilevate e condivise, la tavola da assumere come riferimento alla base dell'impianto funzionale è la TAV. A06

Quesito: Visto che nei quesiti 2 e 3 formulate da altre imprese (pubblicate sul sito nel file Quesiti 1), sono state formulate delle risposte non esaustive si chiedono chiarimenti in merito e si riformula la domanda.

La società provvista di categoria OG1 in V° classifica che, copre l'importo complessivo previsto dal bando di gara, può partecipare senza ulteriori collaborazioni alla suddetta gara?

Risposta: Ai sensi dell'art.92 del nuovo regolamento DPR 207/2010, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economici-finanziario e tecnici-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

Si precisa che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

A rettifica e precisazione della risposta al quesito n.3 circa la percentuale massima subappaltabile per la categoria OG3 e OS24, si conferma che ai sensi dell'art. 357 del DPR 207/2010 che esclude l'applicazione dell'art.107 comma 2, sono efficaci e vigenti le disposizioni di cui all'art.72 comma 4 del DPR 21/12/99 n. 554, art. che al comma 4 individua le opere specializzate.

Pertanto si conferma che per la OS24 , per cui è richiesta la qualificazione obbligatoria, devono essere subappaltate nella misura del 100% (cento per cento) a ditta in possesso di tali requisiti.

E' utile richiamare per quanto possa essere utile a codesta impresa l'art.62 del DPR 207/2010.

Il Responsabile del Procedimento:

Arch. Antonio Discetti